REGOLAMENTO (CEE) N. 1584/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1973

che modifica gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 1053/68 e (CEE) n. 1054/68, per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione di taluni formaggi in alcune voci tariffarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1354/73 (3) modifica da ultimo l'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione di taluni formaggi in alcune voci tariffarie ;

considerando che è necessario adattare a tali modifiche i relativi allegati del regolamento (CEE) n. 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 820/73 (6) nonché l'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai paesi terzi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 767/73 (8) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1053/68 :

— il titolo del certificato per il formaggio Tilsit è sostituito dal testo seguente :

« Pour les fromages Tilsit ou Butterkäse
Für Tilsiter oder Butterkäse
Per i formaggi Tilsit o Butterkäse
Voor Tilsit-kaas of Butterkäse
For Tilsit-Ost eller Butterkäse
For Tilsit or Butterkäse cheeses » ;

— il testo della nota 3 del certificato per i formaggi fusi è sostituito dal testo seguente :

« 3. en tranches emballées isolément sous feuilles d'aluminium ou de matière plastique artificielle et d'un poids net unitaire ne dépassant pas 30 g.

einzeln in Aluminium- oder Kunststoffolien verpackte Scheiben mit einem Eigengewicht von 30 g oder weniger.

in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

in schijven die elk afzonderlijk zijn verpakt in aluminiumfolie of in folie van kunstmatige plastische stoffen en waarvan het nettogewicht per eenheid niet meer bedraagt dan 30 g.

enkelte skiver pakket i aluminiumfolie eller i plast og med en nettovægt af 30 g og derunder.

in the form of slices wrapped separately in aluminium foil or artificial plastic material the net weight of each slice into exceeding 30 g. »

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1054/68, nella rubrica concernente l'Austria, alla sottovoce 04.04 E I b) 2, i termini « e Butterkäse » sono inseriti dopo il termine « Tilsit ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 23.
(4) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(5) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 17.
(6) GU n. L 80 del 28. 3. 1973, pag. 13.
(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 25.
(8) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI